

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa _____, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da _____ e _____, coniugi in regime di comunione dei beni, con l'ausilio della dott.ssa _____, professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14 ter e ss. 7 L. 27.1.2012 n. 3, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente, deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 3/2012, in quanto i debitori risiedono in _____

I debitori (coniugi in regime di comunione legale dei beni), unitamente alla domanda, hanno prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 nonché l'inventario di tutti i beni.

In particolare, costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni:

- 1) Immobile in _____ in via _____ (appartamento e box), cointestato ai debitori
- 2) Fiat tg _____ intestata a _____
- 3) Fiat _____ tg _____ intestata a _____
- 4) Volkswagen _____ tg _____ intestata a _____

Osserva questo Giudice che la liquidazione del patrimonio, secondo il programma di liquidazione che il Gestore della Crisi sarà tenuto ad elaborare in prosieguo di procedimento, dovrà necessariamente avere ad oggetto gli autoveicoli sopra indicati, rispetto ai quali i debitori prospettano di mantenerne la disponibilità in quanto strumento necessario per recarsi al lavoro.

Invero, tale impostazione non è condivisibile, in quanto gli autoveicoli non rientrano tra i beni esclusi dalla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, co. 6°, lett. d, non trattandosi di beni relativamente impignorabili per legge tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dai debitori (entrambi lavoratori dipendenti).



I debitori mettono inoltre a disposizione dei creditori parte del reddito derivante dall'attività lavorativa.

Sul punto, si evidenzia che : è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (guardia giurata) e una retribuzione annua di circa euro 19.600,00 (euro 1.600,00 mensili circa) al lordo della cessione dell'1/5 con pari ad euro 100,00 mensili che cesserà con l'apertura della procedura; la è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e retribuzione annua di circa euro 20.400,00 (netto mensile circa euro 1.700,00) , al lordo del pignoramento del quinto da parte di , che cesserà con l'apertura della procedura.

Tenuto conto delle spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, comprensive del canone di locazione ed escluse le spese di bollo e assicurazione delle autovetture , deve essere escluso dalla liquidazione il reddito derivante dall'attività lavorativa dipendente dei ricorrenti nella misura eccedente i 2.250,00 mensili complessivi, da destinare alla procedura. In particolare, a fronte di disponibilità della famiglia pari ad euro 40.000,00 annui e ad esigenze di vita che si stimano in euro 27.000,00 annui, euro 13.000,00 su base annua (pari ad euro 1.083,00 mensili) verranno destinate alla procedura.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque ostativi all'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata valutata completa e attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale del debitore. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità alla procedura così come previsti dall'art. 14 quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo avere formato l'inventario dei beni da liquidare e formato il progetto dello stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies L. 3/2012, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P. Q. M.



il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 3/2012

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ e

;

NOMINA liquidatore la dott.ssa _____ ; con studio in _____
via _____.

DISPONE che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione e chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sul bene immobile compreso nel patrimonio.

ORDINA la consegna al Liquidatore ed il rilascio del beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DISPONE che il Liquidatore _____, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies L. 3/2012.

DETERMINA in euro 2.250,00 mensili netti l'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite da _____ e _____

da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento loro e della loro famiglia.

DISPONE che la domanda e il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza dei debitori, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che la domanda e il presente decreto siano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 10.7.2019

Il Giudice

Dott.ssa



